

Strumenti coattivi. Negata l'esclusività del ruolo

La multa si può riscuotere anche con l'ingiunzione

La riscossione coattiva delle sanzioni al codice della strada può essere effettuata, oltre che a mezzo ruolo, anche con ingiunzione fiscale. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 8460/2010, affermando un principio di diritto chiaro e inequivocabile.

La questione nasce dall'articolo 206 del codice della strada, che per la riscossione delle somme rinvia all'articolo 27 della legge 689/81, disposizione che fa riferimento solo al ruolo. In

IL RIFERIMENTO

Per la Suprema corte la procedura è legittimata dalla finanziaria 2006 che ha aperto ai soggetti locali entrate «a qualsiasi titolo»

virtù di questa norma, parte della dottrina e della giurisprudenza di merito, ma anche il ministero dell'Economia con nota 8427/05, ha ravvisato l'esclusività del ruolo in materia di sanzioni amministrative.

In realtà l'ultimo comma dell'articolo 27 prevede che «le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette», con la conseguenza di un rinvio dinamico alla disciplina vigente in materia di riscossione, anche perché dal punto

di vista soggettivo l'«esattore» si è trasformato dapprima in «concessionario» (Dpr 43/88) e poi in agente della riscossione (legge 248/05). Appare quindi evidente la necessità di fornire una lettura della norma in chiave evolutiva, altrimenti sarebbe inapplicabile.

Partendo da questa premessa fondamentale, si evidenzia che già con l'articolo 52 del Dlgs 446/97 il legislatore fa riferimento a qualsiasi forma di entrata in ordine alla possibilità di effettuare la riscossione coattiva con lo strumento del ruolo oppure con la procedura dell'ingiunzione di cui al Rd 639/1910. Con la sola differenza che mentre il ruolo è riservato all'agente della riscossione, tutti gli altri soggetti potranno avvalersi solo dell'ingiunzione. D'altronde la riforma della riscossione del '99 non ha introdotto un principio di esclusività del ruolo quale strumento della riscossione, come affermato dal Consiglio di Stato con la decisione 4989/01. Nel 2002 il legislatore è poi intervenuto consentendo a comuni e concessionari iscritti all'albo di effettuare la riscossione coattiva con ingiunzione applicando la procedura più snella contenuta nel Dpr 602/73 (legge 265/02).

La questione deve comunque ritenersi risolta con una norma di interpretazione autentica prevista dalla finanziaria 2006, secondo cui i soggetti

iscritti all'albo possono procedere alla riscossione volontaria o coattiva di tutte le entrate, «comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate» (articolo 1, comma 477 legge 266/05).

L'analisi della normativa sarebbe quindi sufficiente per affermare che la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative al codice della strada può essere effettuata anche a mezzo ingiunzione, conclusione che trova peraltro conferma nella giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato 5271/05, Tar Lecce 3067/08 e 1294/09, Tar Napoli 17907/04).

Nonostante ciò, diversi giudici di pace sono giunti a conclusioni contrarie dichiarando la nullità delle ingiunzioni relative al codice della strada.

Ora la Cassazione con la sentenza 8460/2010 sgombra il campo da qualsiasi dubbio, limitandosi semplicemente a chiudere il cerchio dal punto di vista normativo, attraverso il riferimento alla recente disposizione sul condono delle multe al codice della strada, che contempla sia il ruolo che l'ingiunzione di pagamento (articolo 15 legge 102/09). In conclusione l'utilizzabilità della procedura di cui al Rd 639/10 non può essere esclusa per la riscossione delle sanzioni amministrative al codice della strada.

G. Deb.